



COMUNE DI
FRANCAVILLA DI SICILIA
Città Metropolitana di Messina

Piazza Annunziata n. 3 – 98034 Francavilla di Sicilia (ME)
Tel. 0942 988001 – Fax: 0942 982523
Email: info@comune.francavilladiscilia.me.it
Posta certificata: pec@pec.comune.francavilladiscilia.me.it

ORDINANZA

N. 17 DEL 13/07 2018

Oggetto: **Modalità di conferimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati – Periodo dal 23/07/2018 al 30/09/2018.**

IL SINDACO

Dato atto che:

a) il D.Lgs. n° 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii., disciplina il sistema di gestione dei rifiuti imponendo ai Comuni il compito di stabilire le modalità di gestione del servizio di raccolta dei rifiuti, quelle di conferimento della raccolta differenziata e quelle del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati per garantire una distinta gestione delle diverse frazioni ed il loro recupero;

b) la gestione dei rifiuti, di qualsiasi provenienza, costituisce attività di interesse pubblico e come tale è disciplinata al fine di garantire la protezione dell'ambiente e dell'uomo;

c) gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale di Francavilla di Sicilia sono:

- migliorare in termini di efficienza e di recupero la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
- salvaguardare l'igiene ambientale e la pubblica salubrit ;
- tutelare il decoro;
- ridurre la quantit  e la pericolosit  dei rifiuti da avviare allo smaltimento indifferenziato;
- promuovere comportamenti pi  corretti da parte dei cittadini nel conferimento dei rifiuti;

Premesso che

con l'avvento della stagione estiva, lo stazionare dei rifiuti all'interno dei cassonetti ad elevate temperature produce cattivi odori dovuti alla decomposizione dei rifiuti organici con conseguenti disagi e possibili problematiche igienico-sanitarie per la popolazione;

Rilevato che

negli ultimi anni si   riscontrato un incremento dei conferimenti di rifiuti solidi urbani all'interno dei cassonetti e dei contenitori stradali da parte di cittadini residenti in Comuni limitrofi, nei quali i cassonetti sono stati rimossi a seguito del passaggio al sistema di raccolta c.d. "porta a porta", e che tale circostanza costituisce un indebito aggravio in termini ambientali e economici per il Comune di Francavilla di Sicilia;

Atteso che

- l'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 4/RIF del 07/06/2018, impone ai Sindaci

di attivare ogni azione utile per incrementare le percentuali di raccolta differenziata, così da ridurre le quantità di rifiuti conferiti in discarica;

Ravvisata l'urgenza di provvedere in merito con l'emanazione del presente atto:

- a) al fine di salvaguardare la pubblica salute, l'igiene ambientale e la pubblica salubrità del territorio comunale anche nelle more dell'adozione di ogni ulteriore azione e/o regolamento in materia;
- b) al fine di preservare l'ambiente, con il recupero dei rifiuti, da ulteriori forme di inquinamento e permettendo il risparmio di notevoli risorse naturali;

Attesa quindi la necessità d'intervenire ai sensi e per gli effetti degli artt. 50 e 54 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 con misure mirate ad una maggiore prevenzione/sanzione dei fenomeni che compromettono la qualità e la salubrità dell'ambiente, mediante l'assunzione di idoneo provvedimento volto ad assicurare il corretto svolgimento ed utilizzo da parte dei cittadini ed impresa dei servizi di gestione dei rifiuti urbani, prevedendo anche le opportune sanzioni amministrative a carico di coloro i quali non osservando la disciplina in materia provocano con l'abbandono ed il non corretto conferimento dei rifiuti, disagio e pericoli a tutela della salute pubblica, dell'igiene e della sanità ambientale e che hanno i caratteri degli interventi immediati ed indilazionabili, consistenti nell'imposizione di obblighi di fare o di non fare a carico dei privati e del pubblico;

Richiamati:

- a) il D.Lgs. n.152/2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- b) la L.R. n° 9/2010 e ss.mm.ii. "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati";
- c) l'Ordinanza n. 4/rif del 07/06/2018 emanata dal Presidente della Regione Siciliana d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- d) il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;
- e) la Legge n. 689/1981 e ss.mm.ii.;
- f) il T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27/07/1934 n. 1265 e ss.mm.ii..
- g) l'ordinamento amministrativo Enti Locali vigente nella Regione Sicilia

Per i motivi sopra specificati che qui si intendono espressamente indicati;

ORDINA

a far data dal 23 Luglio 2018 e sino al 30 settembre 2018:

1) E' fatto obbligo ai cittadini residenti di conferire i rifiuti solidi urbani indifferenziati negli appositi cassonetti stradali nei seguenti giorni e orari:
DOMENICA: dalle ore 20,00 alle ore 06,00 del lunedì;
MARTEDI': dalle ore 20,00 alle ore 06,00 del mercoledì;
GIOVEDI': dalle ore 20,00 alle ore 06,00 del venerdì,
SABATO: dalle ore 06,00 alle ore 12,00.

2) E' fatto divieto assoluto ai cittadini residenti di conferire negli appositi cassonetti stradali, i rifiuti solidi urbani indifferenziati, nei seguenti giorni e orari:
dalle ore 06,00 del lunedì alle ore 20,00 del martedì;
dalle ore 06,00 del mercoledì alle ore 20,00 del giovedì;
dalle ore 06,00 del venerdì alle ore 06,00 del sabato;
dalle ore 12,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica.

- 3) E' consentito, senza limitazioni di orario, il conferimento dei rifiuti differenziati (carta, plastica, vetro) negli appositi contenitori stradali per la raccolta differenziata.
- 4) E' vietato il conferimento e lo smaltimento, unitamente ai rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata, di tutte le frazioni per le quali è prevista la raccolta differenziata (rifiuti organici, vetro e metalli, alluminio, plastica, carta e cartone). E' altresì obbligatorio conferire i rifiuti pericolosi, i RAEE - beni durevoli e i rifiuti ingombranti distintamente rispetto ai rifiuti indifferenziati per come indicato nella presente ordinanza.
- 5) E' fatto obbligo a tutte le utenze commerciali, artigianali, ristoranti, bar etc. di conferire i rifiuti assimilabili ai civili provenienti dalle proprie attività (cartoni, imballaggi in plastica e in vetro, lattine, scarti di mensa e mercati) negli appositi bidoni carrellati in dotazione ed esporli sulla pubblica via secondo il calendario allegato.
- 6) E' vietato, per le utenze non iscritte al ruolo TARI del Comune di Francavilla di Sicilia, conferire rifiuti ancorché all'interno dei cassonetti stradali posizionati nel territorio Comunale di Francavilla di Sicilia.
- 7) E' fatto divieto assoluto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel sottosuolo. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido nelle acque superficiali e sotterranee, nonché nelle caditoie stradali.
- 8) E' fatto divieto assoluto di conferimento nei cassonetti stradali di verde e ramaglie (scarti verdi provenienti dalla cura e dal riassetto del giardino ed aree private (ramaglie, potature di alberi, foglie, sfalci d'erba e siepe, residui vegetali da pulizia dell'orto, legno e segatura non trattati). E' fatto obbligo smaltire questa tipologia di rifiuto nei cassonetti stradali, ricorrendo alla pratica del compostaggio domestico (per informazioni rivolgersi all'Ufficio Ecologia del Comune di Francavilla di Sicilia dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 12,00 - Tel. 0942/988011) o richiedendo il ritiro prenotando lo stesso all'Ufficio Ecologia del Comune.
- 9) E' fatto divieto di:**
- a) abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto sul territorio comunale, gettare cartacce, cicche di sigaretta e rifiuti vari sui marciapiedi, ai margini della strada o sul suolo pubblico in generale;
 - b) gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, anche di fronte la propria abitazione o attività, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semi solido e liquido e in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti, con modalità diverse rispetto a quanto prescritto nella presente Ordinanza;
 - c) effettuare, in modo non autorizzato, forme di cernita manuale dei rifiuti conferiti all'interno degli appositi contenitori;
 - d) asportare dai contenitori/sacchi rifiuti precedentemente introdotti;
 - e) incendiare rifiuti o residui di lavorazione di qualsiasi tipo, compresi gli scarti vegetali, sia in area privata che in area pubblica;
 - f) introdurre rifiuti o liquidi all'interno dei pozzetti e/o caditoie stradali;
 - g) conferire nei contenitori della raccolta differenziata:
 - rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (pile esauste, farmaci scaduti, oli vegetali esausti, potature, telefoni, ecc.);
 - rifiuti liquidi e fanghi;
 - rifiuti facilmente infiammabili potenzialmente esplosivi e corrosivi;
 - rifiuti aventi caratteristiche fisico-meccaniche tali da poter arrecare eventuali danni alle attrezzature ed ai mezzi utilizzati per i servizi di raccolta e trasporto;
 - rifiuti taglienti/acuminati senza le adeguate protezioni;
 - rifiuti inerti provenienti da attività di demolizione e costruzione edile;
 - rifiuti ingombranti, rifiuti elettrici ed elettronici;

- h) esporre i sacchi/contenitori dei rifiuti nelle vicinanze delle proprietà altrui, fatto salvo casi particolari debitamente autorizzati dagli interessati;
- i) depositare rifiuti/contenitori/sacchetti in modo tale da costituire pericolo, intralcio alla circolazione stradale pedonale e veicolare e ritardo per lo svuotamento dei contenitori;
- j) lasciare sulla pubblica via e negli spazi verdi o inediticati gli escrementi di cani e di altri animali domestici di proprietà; saranno sanzionati anche i proprietari di animali qualora, interpellati dagli addetti ai controlli, non fossero forniti di sacchetto e paletta per l'asportazione di eventuali rifiuti prodotti dagli animali di proprietà.

10) E' fatto obbligo di:

- a. procedere alla pulizia delle aree pubbliche o mercatali occupate e/o utilizzate per esercizi commerciali, per carico e scarico merci e cantieri nonché la pulizia e lo sgombero di rifiuti giacenti su terreni ed aree non edificate.
- b. provvedere a conferire il materiale nel modo più adeguato a prevenire la dispersione dello stesso ad opera del vento od animali e a tenere pulito il punto di conferimento;
- c. segnalare agli Uffici competenti del Comune, per gli opportuni provvedimenti del caso, eventuali problemi relativi ad una diffusa mancanza di rispetto da parte di cittadini o di singoli utenti delle modalità di conferimento dei rifiuti.

11) E' fatto obbligo, a tutti gli operatori del commercio su aree pubbliche durante lo svolgimento del mercato settimanale di generi vari del Venerdì, di differenziare i rifiuti mercatali come segue:

- LE BUSTE DI CELLOPHAN E/O DI PLASTICA devono essere raccolte e richiuse nei sacchi a perdere forniti gratuitamente dal Servizio Pubblico all'inizio di ogni giorno di mercato;
 - I CARTONI E LE SCATOLE, dopo essere stati ridotti di volume e legati fra loro, devono essere ordinatamente posizionati nell'area del posteggio, pronti per essere ritirati dal servizio di Igiene Urbana. Le carte, invece, devono essere inserite in una busta/sacco dedicato, avendo cura che esse non si disperdano fuori del posteggio o suolo pubblico assegnato;
- GLI ALTRI RIFIUTI (GRUCCE, CASSETTE IN PLASTICA etc.) devono essere separatamente e ordinatamente accatastati sempre all'interno dell'area del posteggio. Ai fini della verifica circa il rispetto della presente Ordinanza, gli Organi addetti al Controllo hanno facoltà di richiedere l'apertura di sacchi e/o pacchi ed involucri per verificare che al loro interno vi siano contenuti solo materiali consentiti.

DISPONE

- che le violazioni a quanto previsto dalla presente Ordinanza siano punite, ai sensi dell'art. 7 – bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e ai sensi della L.689/81, con la sanzione minima di € 25,00 (euro venticinque/00) e massima di € 500,00 (euro cinquecento/00), da graduarsi sulla base della gravità della violazione e della ripetitività dell'infrazione commessa;
- che è sempre fatta salva ogni applicazione di più gravi sanzioni amministrative, pecunarie e/o penali previste, ove ricorrano gli estremi, da quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006, dall'art. 650 del Codice penale e ove costituiscano reato e/o siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura;
- che le violazioni a quanto previsto dal punto 7 del presente provvedimento siano punite, ai sensi dell'art. 255 comma 1, del D. Lgs. n 152/2006 e ss.mm.ii. con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro € 300,00 (euro trecento/00) ad € 3.000,00 (euro tremila/00); se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio;
- che dall'accertamento della violazione consegue altresì l'applicazione della sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a carico del trasgressore e/o dell'obbligato in solido;
- che le sanzioni sono irrogate per ciascun evento in cui è stata commessa la violazione.

DISPONE

- che l'attuazione di quanto disposto dalla presente Ordinanza sia demandata:

- a) al Responsabile Area Tecnica del Comune per ciò che concerne la gestione dei procedimenti e dei provvedimenti di legge relativi al servizio svolto dalla ditta esecutrice;
- b) al Comando di Polizia Municipale per le attività di controllo e accertamento;
- c) al soggetto privato affidatario pro-tempore della gestione integrata dei rifiuti per come disciplinato dalla presente Ordinanza;
- che il presente provvedimento sostituisce ed abroga ogni altra disposizione emanata con precedenti ordinanze che dovessero risultare in contrasto con essa;
 - che copia del presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza mediante affissione nei luoghi pubblici;
 - che copia del presente provvedimento sia affissa all'Albo Pretorio Comunale on-line, nonché ne sia data pubblicazione sul sito istituzionale del Comune;
 - che copia del presente provvedimento sia trasmessa per le rispettive competenze:
- Al Prefetto della Provincia di Messina;
 - Al Questore della Provincia di Messina;
 - Al Presidente della Regione Siciliana;
 - All'Assessore per l'Energia e i servizi di Pubblica Utilità;
 - Alla S.R.R. Messina Provincia;
 - Al Comando Stazione Carabinieri di Francavilla di Sicilia;
 - Al Servizio di Igiene Pubblica della A.S.P. 5 di Messina;
 - Al Responsabile dell'Area Tecnica del Comune;
 - Al Comandante di Polizia Municipale;
 - All' A.T.I. Traina S.r.l. - I.CO.S. S.r.l., affidataria della gestione integrata dei rifiuti.

INFORMA

che la Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine possono, ai sensi dell'art.13 della Legge n. 689/1981, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni alle disposizioni della presente Ordinanza e alla individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

AVVERTE

che norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione o presa conoscenza, al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia oppure, alternativamente, entro 120 giorni al Presidente della Regione Siciliana.

DIFFIDA

Chiunque dal porre in essere atti e/o comportamenti in violazione della presente ordinanza, pena l'applicazione dell'art. 650 del codice penale, trattandosi di provvedimento legalmente dato dalla presente Autorità per ragioni di tutela della salute pubblica, dell'igiene e della sanità ambientale.

La Polizia Locale e la Forza Pubblica sono incaricate della vigilanza del rispetto della presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, Francavilla di Sicilia li 13 luglio 2018



IL SINDACO
Dott. Vincenzo Pulizzi